



# COMUNE DI POGGIOREALE

*LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI*

*Via Ximenes n.1 – Partita I.V.A. 00243300811 – C.F. 90004020815*

## **Verbale n. 20/2023**

### **Parere sulla Costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2023.**

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di settembre,

Il Revisore dei Conti del Comune di Poggioreale (TP), nominato con delibera di C.C. n. 38 del 26.11.2021,

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 65 del 21-09-2023 - Reg. gen. n. 509 del 21-09-2023 – del Settore Finanziario - 4<sup>^</sup> Sett. - Serv. Economato e Patrimonio, avente per oggetto: “Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022)”

**Preso atto** che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale di competenza del responsabile del settore finanziario;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:

- ✓ **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
- ✓ **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

**Vista** la deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 20/09/2023 avente ad oggetto "Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la stipula e la definizione del Contratto Integrativo Decentrato parte normativa 2023/2025 parte economica anno 2023", con la quale sono state impartite alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive in ordine alla conduzione delle trattative finalizzate alla stipula e sottoscrizione del CCDI parte normativa 2023/2025 e parte economica annualità 2023 per l'utilizzo e per la destinazione delle risorse economiche;

**Visto** l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

**Preso atto** che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*.

**Dato atto** che nella definizione delle risorse stabili per l'anno 2023:

- ai sensi dell'art. 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022 e dell'art. 67, comma 2, lett. b), del CCNL 21.05.2018 è previsto un incremento di euro 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite) per un totale complessivo pari ad euro 3.577,60;

- ai sensi dell'art. 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022 e dell'art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL 21.5.2018 il fondo prevede un importo pari ad euro 2.376,29 a titolo di incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dai CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali;

- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. c) del CCNL 21.5.2018, come già stabilito dall'art. 4, comma 2, del CCNL 5.10.2001, il quale prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dell'importo annuo della retribuzione individuale di

anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio", è determinata una integrazione delle risorse di parte stabile pari ad euro 2.368,47 per l'anno 2023;

- ai sensi art. 79, comma 1, lett. b) del CCNL 16/11/2022 è prevista una integrazione di complessivi euro 3.633,50 (€ 84,50 per n. 43 unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021, da calcolarsi per intero sulle unità in servizio) - risorse non soggette al limite;

- ai sensi art. 79, comma 1, lett. d), del CCNL 16.11.2022 è prevista una integrazione di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (differenze calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data ) per un totale di euro 1.223,43;

- ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022 le differenze stipendiali del personale inquadrato nelle categorie B3 e D3 sono pari a zero, non ricorrendo tale fattispecie nell'Ente;

**Dato atto** altresì che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2023:

- sono state inserite le somme relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art.113 del D.Lgs. n. 50/2016) ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21.5.2018 e compensi per censimento e ISTAT;

- ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) del CCNL 21.5.2018 l'incremento corrispondente alla frazione di RIA del personale cessato dal servizio, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, è pari a zero;

- ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. b), e comma 5 del CCNL 16.11.2022 sono stati previsti € 84,50 per n. 43 unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum sia per annualità 2021 (3.633,50 euro) che per annualità 2022 (3.633,50 euro) per un totale complessivo di euro 7.267,00 (risorsa variabile non soggetta a limitazione);

**Visto** il punto 5.2 del principio contabile allegato 4/2 al [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni, laddove, esplicitando gli effetti della mancata costituzione del fondo, prevede: *"in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale"*;

**Dato atto** che il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

**Visti:**

- ✓ il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;

- ✓ il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità;

**Richiamato** il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;

### **Esprime**

**parere favorevole** sulla costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2023.

### **Raccomanda**

- il rispetto del termine previsto dall’art. 8, comma 4, del CCNL 16 novembre 2022, il quale dispone che la sessione negoziale inerente i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo va avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione;
- il rispetto del principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale “*le amministrazioni Pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese*”;
- il rispetto dell’articolo 40, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- che le risorse previste per l’incentivazione siano destinate alla promozione di effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza e di efficacia dell’attività dell’ente, nonché nella quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offerti;
- che i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva siano sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell’Ente.

**Il Revisore dei Conti**  
**Dott. Matteo Olivo**